

Valerio Pescatore

(Professore ordinario nell'Università di Roma "La Sapienza")

"Diritto alla bellezza" e identità culturale* **

Sommario: 1. Diritto alla bellezza? - 2. Una situazione giuridica soggettiva? - 3. Il diritto alla bellezza, tra art. 9 Cost. e art. 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. - 4. Il diritto all'identità culturale.

1. Diritto alla bellezza?

Una proposta teorica affacciata negli ultimi anni suggerisce l'esistenza di un "diritto alla bellezza" (1).

La prospettiva ipotizza, in particolare, di trarre dall'art. 9 Cost., ancor più alla luce delle modifiche introdotte nel 2022, un diritto per così dire "universale" alla bellezza: dunque un diritto che, benché non espresso in modo esplicito dal testo costituzionale, si ricaverebbe dai principi fondamentali della Carta; e troverebbe fonte in una disposizione (o, meglio, in una norma che si ricava da una disposizione) costitutiva di interessi sia del singolo, sia della collettività (2).

Tale diritto si lascerebbe ulteriormente e variamente declinare: in un «diritto al patrimonio culturale», cioè «a partecipare alla vita culturale», e dunque a fruire del patrimonio; o anche in un diritto «a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento». Legato a quest'ultima prospettiva si delineerebbe altresì un «diritto all'esperienza estetica», inteso come diritto del singolo a

* Il testo costituisce la rielaborazione, con l'eliminazione delle parole di circostanza e l'indicazione di riferimenti bibliografici essenziali, della relazione tenuta il 25 marzo 2023 a Ravello, Auditorium Oscar Niemeyer, al Convegno internazionale "Diritto e Bellezza. Verso l'Altrove", ideato dal prof. Antonio Palma ed organizzato dal prof. Francesco Fasolino.

** Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di due *referee*.

(1) Cfr. M.A. CABIDDU, *Diritto alla bellezza*, in *Rivista AIC*, 4/2020, p. 367-386; *Ead.*, *La società del "bellestere" e il suo sistema*, in *Rivista AIC*, 3/2022, p. 14-34. Dalla angolazione degli studi di museologia, spunti interessanti in I. BALDRIGA, *Diritto alla bellezza. Educazione al patrimonio artistico, sostenibilità, cittadinanza*, Milano, 2017, *passim*, specie, p. 9-17.

(2) M.A. CABIDDU, *Diritto alla bellezza*, cit., p. 368 ss.

vedere migliorata la qualità della propria esistenza grazie alla fruizione del patrimonio culturale (3).

Si è andata dunque diffondendo, per la verità già da diversi anni, l'idea che la "bellezza" costituisca «oggetto della disposizione costituzionale dell'art. 9» (4); e, di più, che l'art. 9 contenga una «promessa di bellezza» (5).

Al di là delle suggestioni e delle metafore, vorrei qui provare a verificare se sia possibile dare un contenuto più tecnicamente rigoroso a questo discorso: sviluppando la prospettiva dell'ipotizzato "diritto alla bellezza" in una direzione che, tuttavia, è innanzitutto quella del singolo.

2. Una situazione giuridica soggettiva?

Che diritto è, o sarebbe, questo "diritto alla bellezza" nella titolarità del cittadino privato?

Gli sforzi ricostruttivi di dottrina e giurisprudenza hanno consentito, negli anni, di ricavare dal testo della Costituzione molteplici diritti, che non sempre ricevono una disciplina testuale inequivoca. Si pensi soltanto alla traiettoria che ha riguardato il diritto alla salute: il quale, dall'art. 5 del codice civile e dalle disposizioni penali che tutelano l'integrità fisica e psichica della persona, grazie al fondamentale art. 32 Cost. è oggi senza più dubbi considerato un diritto assoluto della personalità (6): con un ruolo di piena centralità in qualsiasi ragionamento che tocchi i delicati problemi, tra gli altri, del fine-vita, o della obbligatorietà delle vaccinazioni.

Occorre chiedersi allora se il "diritto alla bellezza" sia configurabile quale diritto soggettivo assoluto.

L'insegnamento tradizionale riferisce che, dinanzi alla situazione giuridica soggettiva del diritto assoluto, sta il fascio dei doveri (negativi) di tutti i consociati di astenersi dal ledere o turbare il contenuto del diritto soggettivo altrui o il relativo esercizio da parte del titolare. Esempio, in questo senso, la disciplina che il codice civile detta in materia di proprietà (7).

(3) M.A. CABIDDU, *op. loc. ult. cit.*.

(4) M. AINIS, *Articolo 9*, in M. Ainis-V. Sgarbi, *La Costituzione e la Bellezza*, Milano, 2016, p. 167.

(5) Cfr. M. AINIS, *op. cit.*, p. 174.

(6) Cfr. M.C. CHERUBINI, *Tutela della salute e c.d. atti di disposizione del corpo*, in *Tutela della salute e diritto privato*, a cura di F.D. Busnelli e U. Breccia, Milano, 1978, p. 73 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto alla salute quale diritto della personalità*, in *Rass. dir. civ.*, 4/1982, p. 1020 ss.; A. De CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1982, p. 121 ss.; R. Romboli, *La libertà di disporre del proprio corpo*, in *Commentario del Codice civile, Delle persone fisiche, sub art. 5*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1988, p. 2225; M.C. VENUTI, *Gli atti di disposizione del corpo*, Milano, 2002, *passim*; S. RODOTÀ, *Il nuovo habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione*, in *Trattato di biodiritto, Ambito e fonti del biodiritto*, a cura di S. Rodotà e M. Tallacchini, Milano, 2010, p. 169.

(7)⁷ Cfr., per tutti, AA.VV., *Le situazioni giuridiche soggettive*, in *Dieci lezioni introduttive a un corso di diritto privato*, Torino, 2006, p. 161-166, 171-173.

Ma, rispetto al diritto alla bellezza, si configura davvero un soggetto passivo, o una platea di soggetti passivi?

Nei confronti di chi, il titolare del diritto alla bellezza, potrebbe o dovrebbe esercitarlo? O da chi egli potrebbe pretendere il rispetto?

È evidente che, se s'intende il diritto alla bellezza come diritto al patrimonio culturale, o a partecipare alla vita culturale, destinatarî della disposizione normativa costitutiva del diritto sono lo Stato [cui spetta la legislazione esclusiva, ai sensi dell'art. 117, comma 1, lett. s), in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali] e le Regioni (in ragione della legislazione concorrente, ex art. 117, comma 2, Cost., in materia di valorizzazione dei beni culturali e, soprattutto, di promozione e organizzazione di attività culturali) (8): perché sono appunto lo Stato e le Regioni a poter garantire al cittadino la concreta soddisfazione del suo interesse. Ma – evitando di toccare argomenti per i quali non ho competenze – mi sembra che neppure abbia molto senso immaginare un interesse legittimo “alla bellezza”, che il cittadino possa far valere nei confronti dello Stato o degli enti territoriali.

In definitiva: se si prova a costruire il diritto alla bellezza quale situazione soggettiva attiva, l'analisi del lato passivo del rapporto giuridico che ne discenderebbe mostra i limiti tecnici e le fragilità della ipotesi che stiamo esaminando. Anche perché tanto si parla, appunto, del diritto a fruire della bellezza; ma molto meno ci si sofferma sui doveri e sulle responsabilità che gravano, sia sullo Stato inteso come collettività, sia sui singoli privati, per assicurarne la soddisfazione ed il mantenimento.

Meno attento a questi profili, chi teorizza il diritto alla bellezza ne sottolinea una dimensione in senso lato antropologica (9): e nella prospettiva del singolo cittadino propone che tale diritto – inteso, lo ho accennato, anche come diritto all'esperienza estetica – sia configurato quale aspetto della *dignità*; cioè del più ampio e fondante dei diritti riconosciuti dalla “Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea” (art. 1). Sicché la bellezza declinerebbe uno specifico profilo o carattere del diritto a vivere una vita degna (10), nutrita di senso (appunto del bello), al di là della dimensione utilitarista ed economicistica dell'esistenza: un diritto alla crescita spirituale, in linea con il “pieno sviluppo della persona umana” che il comma 2 dell'art. 3 Cost. considera “compito della Repubblica” tutelare e perseguire (11).

(8) Anche su questo punto v. M.A. CABIDDU, *La società del “bellesere” e il suo sistema*, cit., p. 18, 21.

(9) M.A. CABIDDU, *Diritto alla bellezza*, cit., p. 368.

(10) M.A. CABIDDU, *op. ult. cit.*, p. 383.

(11) Su questa linea S. SETTIS, *Paesaggio, Costituzione, cemento. La battaglia per l'ambiente contro il degrado civile*, Torino, 2010, p. 128 ss.; T. MONTANARI, *Costituzione italiana: art. 9*, Roma, 2018, p. 120 ss.

Personalmente non condivido questa lettura: una lettura che di certo attribuisce alla bellezza quel significato di “valore civile”, che pure da più parti e in varie prospettive le si riconosce (12), benché in modo per lo più generico; ma che tuttavia rischia di rendere la dignità una sorta di “recipiente” di istanze che, da sole, non riescono o non sono in grado di acquisire rilevanza giuridica autonoma. E in questo senso la formula “diritto alla bellezza” rischia di far rivivere il dibattito, talvolta un po’ sterile, circa la configurabilità di un “diritto alla felicità” (13): con il quale finirebbe per condividere gli stessi tratti di evanescenza.

Credo, dunque, che i percorsi da seguire, se si vuole attribuire alla “bellezza” un concreto ruolo nell’ordinamento positivo, siano altri. Ne prospetto qui due.

3. Il diritto alla bellezza, tra art. 9 Cost. e art. 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio

Se – come si fa oramai diffusamente – si riconduce la bellezza all’art. 9 Cost., allora essa, fatta rientrare tra i Principi fondamentali (artt. 1-12), si collocherebbe altresì tra quelle che, durante i lavori dell’Assemblea Costituente, furono definite “libertà culturali” (14).

La si dovrebbe quindi considerare una (sorta di) aspirazione, verso la quale tende il sistema giuridico. La tutela della bellezza, cioè, andrebbe intesa quale oggetto di una previsione costituzionale di indirizzo o programmatica (15): rivolta al legislatore e all’amministrazione dello Stato, ma in grado di informare di sé l’ordinamento; e così rilevare quale criterio ermeneutico, se non quale principio generale ai sensi dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

A questa conclusione, per certi versi riduttiva, mi sembra si dia però un’alternativa.

Come è noto, l’art. 9 Cost. racchiude i riferimenti a “cultura”, “paesaggio” e “patrimonio storico e artistico della Nazione”; nonché, al nuovo comma 3, all’“ambiente” e alle “future generazioni”.

(12) Cfr. M. AINIS, *La Carta della bellezza*, in M. Ainis-V. Sgarbi, *op. cit.*, p. 18; T. MONTANARI, *op. cit.*, p. 128, con specifico riferimento alla «cultura».

(13) Indicazioni utili in A. TRAMPUS, *Il diritto alla felicità. Storia di un’idea*, Roma-Bari, 2008, *passim*; S. LICCIARDELLO, *Diritto amministrativo e felicità*, in *Diritto e processo amministrativo*, 3/2018, p. 871-895; M. BINDA, *Sul diritto alla felicità e dintorni. Note a margine della sentenza della Corte Costituzionale n. 221 del 23 ottobre 2019*, in *Cultura e diritti*, 2-3/2019, p. 37-50; P. CENDON, *Rifiorire. Storie e pensieri sul diritto alla felicità*, Reggio Emilia, 2021, *passim*.

(14) Cfr. M. AINIS, *Articolo 9*, cit., p. 169; T. MONTANARI, *op. cit.*, p. 5-30.

(15) F.S. MARINI, *Lo statuto costituzionale dei beni culturali*, Milano, 2002, p. 192, segnala «una differente prescrittività tra il primo comma [dell’art. 9 Cost., nella versione prima delle modifiche del 2022], che introduce una norma tendenzialmente di indirizzo o “programmatica” [...], ed il secondo comma, che invece pone un dovere di tutela di determinati beni».

Ma allora, se con il “diritto alla bellezza” s’intende coniugare questi elementi, una utile chiave di lettura può essere fornita dall’art. 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), adottato proprio in attuazione dell’art. 9 Cost.

Con una disposizione che si presta, infatti, a più interpretazioni, ma che di certo non è né ingenua né banale, il secondo comma dell’art. 1 del Codice sottolinea che «[l]a tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura». Per espressa scelta positiva del legislatore, dunque, la cultura è posta in stretta relazione con la *memoria della comunità nazionale e del territorio*.

Credo che, se si voglia davvero tentare di ritagliare una sfera di rilevanza autonoma al c.d. diritto alla bellezza, essa vada ricercata in questa direzione.

4. Il diritto all’identità culturale

Non mi pare un caso che, quando si discorre di paesaggio e di patrimonio artistico, di frequente si evochi il concetto di *identità*. Un tema, al quale rivolgo la mia attenzione, in varie prospettive, da qualche anno (16), e che a mio parere caratterizza in modo particolare il tempo attuale.

Natalino Irti, in un denso saggio del 2021 dedicato a ciò che ha chiamato “Pirandellismo giuridico”, ha ragionato in profondità sulla identità, tratteggiandone, innanzitutto, un itinerario storico-filosofico (17). E sottolineando che l’identità «ha in sé l’idea di una riconoscibile *durata*, di una caratteristica che si lascia distinguere fra le altre e che [...] serve, appunto, a identificare un dato soggetto» (18), ha rilevato che «[l]a persistenza è segno e misura dell’identità, di “qualcosa” che *attraversa il tempo*, fa esperienza di varie cose e situazioni, e tuttavia *rimane* identificabile come “quegli” e non altri» (19).

Ma l’identità, quindi, è intimamente legata al concetto del tempo, e si rannoda innanzitutto al tempo trascorso: «il nostro passato è ciò che non possiamo rimuovere da noi [...]; c’è in noi una parte permanente, a cui ci vincola lo stesso durare dell’esistenza individuale» (20). E dunque «[l]a nostra identità è tutt’uno con la

(16) Cfr. V. PESCATORE, *La legge tedesca sui “trattamenti di conversione”: al crocevia tra libertà fondamentali e diritto all’identità personale*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2021, 3, p. 1-30, e in *Identità sessuale a auto-percezione di sé*, a cura di V. Pescatore, Torino, 2021, p. 1 ss.; *Id.*, *Verso una nuova identità personale?*, in *Jus Brixiae et alibi. Scritti scelti offerti ad Alberto Sciumè*, a cura di A.A. Cassi e E. Fusar Poli, Torino, 2022, p. 353 ss.

(17) N. IRTI, *Pirandellismo giuridico (variazioni sul tema)*, in *La cultura*, a. LIX, n. 3/2021, p. 431-442.

(18) N. IRTI, *op. cit.*, p. 431.

(19) N. IRTI, *op. cit.*, p. 432, corsivo nel testo.

(20) N. IRTI, *op. cit.*, p. 441.

nostra storia, con l'insieme delle esperienze vissute, che stanno dentro di noi, e di cui non possiamo liberarci» (21).

Queste ed altre notazioni, rivolte all'identità dell'individuo, possono essere estese all'*identità di una collettività*.

A me sembra che a venire qui in rilievo sia un peculiare profilo dell'identità, l'*identità culturale*.

Azzardando una definizione, si potrebbe dire che identità culturale è ciò che rende identificabile un individuo o un gruppo definito di individui sotto il profilo della loro storia: che non è soltanto storia dei fatti e degli avvenimenti, ma anche storia del pensiero, della filosofia, delle arti, della musica, dell'architettura, e in realtà di ogni espressione dell'Umano.

È da qui che si genera un sentimento che in un luogo come Ravello è particolarmente facile avvertire: un sentimento, tipico dell'esperienza umana. Il cittadino ravellese rispetto a Villa Rufolo; il cittadino romano rispetto alle rovine del Foro; il cittadino bresciano rispetto alla statua della Vittoria Alata: il cittadino avverte una vicinanza, un'affinità, un moto dell'animo che è orgoglio e rivendicazione di qualcosa di personale, qualcosa di sé: e che traduciamo nel pur banale, ma peculiare "*senso di appartenenza*". Ad esso il diritto difficilmente può attribuire rilievo mediante il diritto di proprietà (e la proprietà pubblica dei beni artistici e paesaggistici esigerebbe qui ben altro discorso); ma può forse giungervi – questa è la mia proposta – rendendo quel "*senso di appartenenza*" un elemento che contribuisce alla costruzione dell'identità del singolo.

Del resto, la identità culturale mostra assai chiaramente quello che potrebbe essere considerato un doppio livello di rilevanza, una *doppia dimensione*: per il singolo e per la collettività.

Tornano alla mente famose parole di Goethe: il quale, giunto a Venezia, il 29 settembre 1786 annota nel suo *Viaggio in Italia*: «tutto ciò che mi circonda è pieno di nobiltà, è l'opera grandiosa e veneranda *di forze umane riunite*, è un *monumento* maestoso non di un solo principe, ma *di tutto un popolo*».

Quel senso di appartenenza del singolo deriva dall'essere parte di una collettività: sicché questo profilo della identità personale è un precipitato, e per certi versi una conseguenza dell'appartenenza del singolo ad una definita collettività.

L'identità culturale, così, diviene anello di congiunzione tra singolo e collettività: è del singolo, in quanto fa parte del gruppo; è un aspetto della personalità del privato, "filtrato" dalla dimensione collettiva.

Ecco, io credo – e con ciò concludo – che la proposta ricostruttiva che vuole valorizzare il diritto alla bellezza vada letta in questa prospettiva: facendola contribuire, cioè, alla creazione di un profilo di quello che per i civilisti è un diritto della personalità: il diritto, appunto, all'identità personale.

(21) N. IRTI, *op. loc. ult. cit.*

Questa bella occasione ravellese, per la quale ancora ringrazio il prof. Palma ed il prof. Fasolino (22), costituisce per me l’occasione di segnare una nuova direzione di studio: per comprendere in che forme e fino a dove questo specifico aspetto della personalità umana – il *diritto all’identità culturale*, appunto – possa trovare riconoscimento e tutela (23).

Ed in ciò trovo davvero significativo che il nuovo terzo comma dell’art. 9 Cost. indichi una via inequivoca: assegnando forte rilevanza all’interesse delle future generazioni.

L’identità, ed in specie l’identità culturale, che viene dal passato, tale non sarebbe – per il singolo e per la collettività (24) – se non avesse la forza di proiettarsi, *rimanendo*, nel futuro.

(22) Mi piace ricordare l’*Omaggio di allievi e colleghi al prof. Antonio Palma in occasione della chiusura del suo corso di lezioni per l’anno accademico 2021/2022*, racchiuso nel libriccino intitolato proprio *Identità e memoria*, a cura di F. Fasolino, Torino, 2022.

(23) Quanto l’ampiezza del diritto all’identità culturale e la intensità della relativa tutela esigano approfondimento lo dimostrano casi tratti dalla cronaca quotidiana. Paradigmatico in questo senso un fondo sul *Corriere della sera* del 27 maggio 2022, che riferiva come a Dacia Maraini fosse in quei giorni attribuita, in rete e sui *social media*, una frase assai critica nei confronti di un esponente politico; e anche che – sebbene «i concetti espressi non [fossero] lontani dalla [sua] cultura» – la scrittrice negasse di avere mai pronunciato quelle specifiche parole e usato «quel linguaggio», particolarmente forte e aggressivo, rivendicando «il diritto a non essere associata a espressioni che non sono le sue». Di qui la denuncia alle autorità postali, sul presupposto che «non è possibile che qualcuno si possa appropriare dell’identità altrui, che va intesa anche come *identità linguistica*».

(24) Anche M.A. CABIDDU, *Diritto alla bellezza*, cit., p. 383 ss., nel sottolineare il «rango» assegnato dai Costituenti «a beni e interessi» legati alla «promozione dello sviluppo culturale e della ricerca scientifica e tecnica» e alla «tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione», ha colto come essi siano stati «posti a fondamento dell’identità nazionale», a conferma della «consapevolezza circa lo stretto legame tra memoria del passato e proiezione del futuro». Analogamente, in *La società del “bellestere” e il suo sistema*, cit., p. 15-16, 26, 28-29, il riferimento a una «identità civile italiana».

Da segnalare, per le ragioni che il lettore subito intuisce, il pensiero dei tre ultimi Presidenti della Repubblica.

Per C.A. Ciampi, «[l]’identità nazionale degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali al mondo. Forse l’articolo più originale della nostra Costituzione è proprio quell’art. 9», in cui la Carta «ha espresso come principio giuridico quello che è scolpito nella coscienza di ogni italiano. La stessa connessione tra i due commi dell’art. 9 è un tratto peculiare: sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile. [...] la presenza dell’art. 9 tra i “principi fondamentali” della nostra comunità offre un’indicazione importante sulla “missione” della nostra Patria, su un modo di pensare e di vivere al quale vogliamo, dobbiamo essere fedeli. La cultura e il patrimonio artistico devono essere gestiti bene perché siano effettivamente a disposizione di tutti, oggi e domani per tutte le generazioni. [...] La promozione della conoscenza, la tutela del patrimonio artistico non sono dunque una attività “*fra altre*” per la Repubblica, ma una delle sue missioni più proprie, pubblica e inalienabile per dettato costituzionale e per volontà di una identità millenaria» (così nell’*Intervento del Presidente della Repubblica in occasione della consegna delle medaglie d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte*, Palazzo del Quirinale, 5 maggio 2003, ripreso da T. MONTANARI, *op. cit.*, p. 123 ss.).

Nel *Discorso celebrativo del Presidente della Repubblica dinanzi al Parlamento per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia* (consultato sul sito www.presidenti.quirinale.it/elementi/54797), G. Napolitano

Muovendo dalla proposta, formulata in dottrina, di un “diritto alla bellezza”, inteso come aspirazione a fruire del patrimonio culturale e a partecipare alla vita culturale, lo scritto suggerisce, in una diversa prospettiva, di ricondurre tali prerogative ad un “diritto all’identità culturale”. Il quale, configurando un profilo del più generale “diritto all’identità personale”, riguarderebbe ciò che rende identificabile un individuo (o una collettività di individui) per quanto riguarda la sua storia: intesa come storia dei fatti e degli avvenimenti, ma anche come storia del pensiero, della filosofia, delle arti e di ogni espressione dell’Umano.

Starting from the proposal, as argued by legal scholars, of a “Right to Beauty” – to be understood as an aspiration to benefit from the cultural heritage and to participate in the cultural life – this paper suggests, from a different perspective, to relate these prerogatives to a “Right to Cultural Identity”. Which, being a component of the more general “Right to Personal Identity”, would concern what makes an individual (or a collectivity of individuals) identifiable with regard to his or her history: understood as the history of facts and events, but also as the history of Thought, Philosophy, Art and every expression of Humanity.

ha qualificato «fattori determinanti» della «identità nazionale condivisa» «la lingua e la cultura, il patrimonio storico-artistico e storico-naturale: bisognerebbe non dimenticarsene mai, è lì forse il principale segreto dell’attrazione e simpatia che l’Italia suscita nel mondo. E parlo di espressioni della cultura e dell’arte italiana anche in tempi recenti [...]».

Rispondendo a domande sulla “identità europea” (in «*Per un Rinascimento europeo partiamo dalla cultura*», intervista rilasciata al *Corriere della Sera* il 21 aprile 2023), S. Mattarella ha di recente rilevato come «[d]alle grandi città ai piccoli borghi, in ogni latitudine del nostro continente le comunità sono riconoscibili dalle loro piazze, i loro edifici di culto, i loro municipi, i loro palazzi e i loro mercati, i loro paesaggi. Con la loro cultura materiale sedimentata nei secoli. Ognuno di questi segni indica, identifica l’Europa. La dimensione europea è ciò che condividiamo quale frutto del deposito lasciato da culture plurali, recate dai popoli che si sono succeduti nell’insediamento sui territori, in continua sequenza tra loro». E poco oltre, dopo il richiamo all’art. 3 Cost.: «L’Italia è il luogo in cui ogni cittadino del mondo, almeno una volta nella vita, pensa di recarsi per trovare l’occasione di un’esperienza unica di immersione totale nel bello. Un’esperienza estetica, ma anche sensoriale, concettuale». Di qui l’affermazione di un «modello di vita italiano»; e la conclusione che «l’italianità appare di per sé un valore».

Il diritto all’identità culturale – inteso, secondo quanto qui proposto, come diritto assoluto della personalità – può tradurre nello strumentario del giurista, e del civilista in particolare, le indicazioni che si traggono da queste affermazioni, autorevoli, ma inevitabilmente prive di peculiare e rigoroso contenuto giuridico.